

### Carissimi ex allievi

arriva nelle vostre mani lo statuto aggiornato dell'Associazione. Esso è uno strumento a servizio della vostra vita. Intende rendere più chiari, stretti e fruttuosi i rapporti con l'Opera, che per un certo tempo della vita vi ha ospitato.

Al di là di problemi e difficoltà, forse anche di dissapori e malintesi, sempre presenti nei rapporti umani e tanto più in un processo formativo, credo che il tempo trascorso nelle case dell'Opera sia stato un grande dono di Dio. Valori di portata incalcolabile sono stati riversati nel vostro cuore.

Parlo soprattutto di quei valori che permettono di dare un senso alla vita, di riconoscersi come persone e come figli di Dio, infinitamente amati e da lui aspettati dall'eternità e per l'eternità. Parlo ancora dell'apertura agli altri, della fraternità, della solidarietà, specialmente verso i più poveri e abbandonati.

Perché mantenere vivi i contatti con L'Opera? Perché il dono di Dio non si è esaurito. I suoi doni sono per sempre.

Vivere i valori accennati prima, non è facile, tanto più nel mondo d'oggi, dove le voci discordanti hanno aumentato il loro volume e rischiano di attirare la società in una spirale di materialismo che la soffoca. Ma l'ex allievo, proprio in forza dei doni ricevuti, è chiamato a incarnare nella propria famiglia e nella società in generale i valori del Vangelo.

Vivere in contatto con l'Opera rappresenta per molti un riandare alle fonti, un attingere ancora alle pure fonti del Vangelo, per poi testimoniarlo nella vita.

Questo rappresenta per tutti noi un fortissimo impegno perché l'Opera sia veramente all'altezza alla quale Don Calabria in nome di Dio la voleva.

Chiedo, quindi, a tutti di pregare per questa nostra grande famiglia "Calabriana", mentre invoco dal Signore la benedizione su ogni ex allievo e sui suoi cari.

Lac. Victo Congath.

Verona, 4 ottobre 1992 Convegno ex allievi di S. Zeno in Monte

#### STATUTO

# TITOLO I COSTITUZIONE E SEDE

Art. 1 - È costituita la "ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DON CALABRIA", articolata in Sezioni, organizzate presso le Case dell'Opera.

Art. 2 - Vi possono appartenere tutti coloro che, avendo frequentato, come allievi interni od esterni, una qualsiasi Casa dell'Opera, desiderano mantenerne vivi ed operanti, nella loro vita, lo spirito e gli ideali.

In linea di massima l'ex allievo dovrà considerarsi appartenente alla Sezione della Casa dove ha trascorso l'ultimo periodo di sua permanenza, o quello più significativo.

Tutti gli ex allievi Sacerdoti, pur potendo far parte delle Sezioni da loro preferite, faranno riferimento, per le loro specifiche attività, alla "Sezione Ex Allievi Studenti", con sede a Nazareth.

- Art. 3 La sede centrale dell'Associazione è presso la Casa Madre dell'Opera, Via S. Zeno in Monte 23, 37129 Verona.
- Art. 4 La sede delle Sezioni è presso la locale Casa dell'Opera o, dove questa non fosse più in attività, presso la Casa Madre.

# TITOLO II FINALITA' ED ATTIVITÀ

- *Art. 5 -* L'Associazione, attraverso l'attività delle Sezioni, persegue le seguenti finalità:
- a rinsaldare e perfezionare, nell'animo degli ex allievi, lo spirito del Beato Don Calabria e la fedeltà pratica ai suoi insegnamenti, nella vita personale, familiare e sociale;
- b promuovere la coesione spirituale di tutti gli ex allievi e la loro fattiva adesione all'Associazione;

- c conservare e ravvivare i sentimenti di affettuosa amicizia verso quanti cooperarono alla loro formazione nella Casa e ancora cooperano con grande spirito di dedizione e autentico amore verso i giovani;
- d riavvicinare gli ex allievi che hanno interrotto il contatto con l'Opera e rinsaldare in tutti i buoni rapporti di fratellanza, anche al fine dei reciproci aiuti morali e materiali;
- e suscitare e realizzare quelle attività formative, culturali e ricreative, che giovino alle esigenze e aspirazioni spirituali, morali e materiali degli ex allievi, promuovendo la sensibilità verso i poveri, gli emarginati, gli ultimi.
- Art. 6 In tutte le Sezioni i giovani ex allievi siano oggetto di particolare attenzione. Si vedrà l'ex allievo sempre inserito nella sua famiglia naturale, intesa quale fonte primaria di acquisizione e crescita nella conquista del bene. Pertanto:
- a in loro favore, per quanto possibile, siano studiate ed attuate speciali iniziative, se-

condo le loro particolari esigenze spirituali, culturali e sociali;

b - si favorisca nell'ambito delle singole Sezioni la costituzione di un gruppo di giovani ex allievi, eventualmente anche con un proprio direttivo.

Art. 7 - L' Associazione è estranea alla politica, alle competizioni di classe e ad ogni attività di indole strettamente finanziaria e lucrativa che, in qualsiasi modo, possa impegnare o compromettere la Casa o l'Associazione stessa travisandone le proprie finalità istituzionali.

#### TITOLO III

#### ORGANI DIRETTIVI ED ESECUTIVI

- *Art.* 8 Gli organi direttivi responsabili dell'Associazione sono:
  - a Presidenza centrale
  - b Consiglio centrale
  - c Consiglio direttivo di Sezione

- Art. 9 La Presidenza centrale è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Cassiere, dal Sacerdote ex allievo e dal Religioso Povero Servo.
- Art. 10 Il Consiglio centrale è composto dalla Presidenza centrale e dai Presidenti di Sezione.

Questi ultimi potranno delegare a rappresentarli, in caso di impedimento, i rispettivi Vicepresidenti o altro membro del Consiglio sezionale.

Le convocazioni del Consiglio centrale devono essere indette e svolte con le modalità previste dall'art. 11, o per decisione del Presidente centrale, o su richiesta, scritta e motivata, di almeno tre Presidenti di Sezione.

Art. 11 - Il Consiglio direttivo di Sezione è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Cassiere, da almeno tre Consiglieri e dal Religioso Povero Servo.

La periodicità delle riunioni, almeno due all'anno, sarà fissata da ciascun Consiglio direttivo, in relazione alle possibilità ed esigenze della Sezione, dandone comunicazione, preferibilmente scritta, al Presidente centrale.

Art. 12 - Il Presidente centrale ha come primo compito quello di promuovere e sostenere l'impegno della testimonianza cristiana e calabriana dell'Associazione. Egli la rappresenta presso i Superiori della Casa, le Autorità ed i terzi; convoca il Consiglio centrale; predispone, d'accordo con il Segretario, l'ordine del giorno della riunione e lo comunica, con un anticipo di almeno 20 giorni, ai membri del Consiglio stesso e ai Consigli direttivi di Sezione; coordina le attività delle singole Sezioni in relazione all'osservanza dello Statuto; può partecipare, con facoltà di parola, ma non di voto, personalmente o tramite un membro del Consiglio centrale da lui designato, alle Assemblee ed a qualsiasi altra manifestazione indette dalle Sezioni.

Art. 13 - Il Presidente di Sezione rappresenta la stessa presso i Superiori, Autorità e terzi e la dirige secondo le norme dello Statuto, del

Regolamento qualora esista, delle deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Art. 14 - Ciascuna Sezione è amministrativamente autonoma ed ha facoltà di darsi un particolare Regolamento, purché esso non contrasti con le norme statutarie, sia approvato dall'Assemblea sezionale, dalla Direzione della Casa e dal Consiglio centrale.

Art. 15 - Di ogni riunione di organo direttivo sarà compilato, su apposito registro, regolare verbale, da leggersi e firmarsi dal Presidente ad ogni apertura di seduta.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna Sezione farà pervenire al Consiglio centrale una relazione sull'attività svolta nell'anno amministrativo precedente e sulla situazione morale e finanziaria. Indicativamente l'anno amministrativo andrà dal 1º Settembre al 31 Agosto.

Art. 16 - Il Cassiere, sia centrale che sezionale, è responsabile della regolare tenuta dei registri contabili.

Particolari norme, qualora necessarie per l'entità dei fondi da amministrare, dovranno essere stabilite dagli organi direttivi centrali.

Il Cassiere centrale presenta le relazioni in sede di Consiglio centrale, quello sezionale redige la relazione economico-finanziaria della propria Sezione.

# TITOLO IV NOMINA DELLE CARICHE

- Art. 17 Gli ex allievi di ciascuna Sezione, riuniti in assemblea, eleggono il Consiglio, come previsto dall'art. 10, tranne il Religioso Povero Servo che viene designato dal Superiore della Casa locale.
- La lista orientativa dei candidati è presentata dalla Presidenza uscente, lasciando libertà agli ex allievi di aggiungere altri nominativi.

I membri del Consiglio sezionale eletti vengono convocati dal Presidente uscente entro 30 giorni, al fine di assegnare i nuovi incarichi. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

E' auspicabile, per una migliore organizzazione, che i rinnovi triennali del Consiglio direttivo delle Sezioni avvengano tutti nello stesso anno amministrativo.

- Art. 18 I componenti la Presidenza centrale vengono eletti, nominati e designati come segue:
- a Il Presidente centrale viene nominato dal Superiore generale nell'ambito degli ex allievi, previa consultazione dei Presidenti di Sezione.
- b Il Vicepresidente, il Segretario, il Cassiere vengono eletti, in apposita riunione, dai Presidenti di Sezione, o loro Delegati, di cui si richiede la presenza di almeno 2/3.
- c Il Sacerdote ex allievo viene designato dagli ex allievi Sacerdoti.
- d Il Religioso Povero Servo è nominato dal Superiore generale o dal suo Delegato.

Il Presidente centrale rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio generale della Congregazione, con la possibilità di essere riconfermato.

Tutti gli altri membri della Presidenza centrale, eccetto i Presidenti di Sezione, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

- Art. 19 Per la elezione dei membri della Presidenza centrale, di cui all'art. 17, si richiede la maggioranza dei due terzi dei votanti per la prima votazione, la maggioranza assoluta per la seconda e la maggioranza relativa per la terza.
- Art. 20 Durante il periodo di vacanza, gli organi direttivi rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione.

### TITOLO V

## **DELIBERAZIONI E MAGGIORANZE**

Art. 21 - Le deliberazioni degli organi direttivi devono essere prese con la maggioranza di due terzi dei votanti, se esse riguardano la vita e l'organizzazione delle Sezioni; con la maggioranza assoluta (50+1), se riguardano attività di carattere particolare; con la maggioranza relativa, se riguardano l'ordinaria amministrazione.

- Art. 22 Ogni organo direttivo si ritiene validamente riunito se, in prima convocazione, sono presenti il Presidente e i due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda e successive convocazioni, il Presidente e la metà degli stessi.
- Art. 23 Ogni membro degli organi direttivi può esprimere un unico voto.

La espressione del voto può essere: segreta, per alzata di mano, per appello nominale.

Il Presidente centrale e di Sezione può, in caso di parità, esprimere un ulteriore voto.

### TITOLO VI FINANZIAMENTI

Art. 24 - L'Associazione, sempre confidando nella divina Provvidenza, secondo lo spirito dell'Opera, si aiuta finanziariamente con:

a - contributi degli ex allievi,

b - libere offerte di benefattori.

# TITOLO VII SUFFRAGI

Art. 25 - Ogni Sezione iscrive, a titolo perpetuo su apposito registro, il nome dei propri ex allievi defunti.

Essi saranno suffragati, sia in occasione delle assemblee annuali, sia con la celebrazione di una S. Messa durante il mese di novembre, a cura della Sezione.

#### TITOLO VIII

### **COMMEMORAZIONI E RICORRENZE**

Art. 26 - A cura di ciascuna Sezione, sarà provveduto a celebrare la Festa annuale del Beato Don Calabria, o nel giorno stabilito dal calendario liturgico (8 ottobre), o nella domenica più vicina a tale data.

Ogni Sezione riconoscerà quale proprio Patrono quello della Casa presso cui ha sede.

Art. 27 - In data da stabilirsi e in accordo con la Casa locale, è auspicabile che ogni Sezione organizzi annualmente la "Festa della Famiglia" e il "Ritiro Spirituale" per gli ex allievi. Se non ha possibilità per poterli organizzare, faccia in modo di sollecitare la partecipazione a quelli programmati dal Consiglio centrale.

Art. 28 - Il vessillo dell'Associazione è quello nazionale con la scritta: "Associazione Ex Allievi Don Calabria".

# TITOLO-IX NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 - L'entrata in vigore del presente Statuto avviene automaticamente con l'approvazione del Consiglio centrale e la ratifica da parte del Superiore generale della Congregazione.

Art. 30 - Qualsiasi modifica al presente Statuto, per essere valida, deve avvenire con il voto concorde di almeno i due terzi dei membri del Consiglio centrale e con il parere favorevole del Superiore generale.

Lac. Cicho Cungalis

(Superiore generale)

Verona, 8 settembre 1990.

